



TRIBUNALE DI NAPOLI

N. 6251/2011 V.G. (Fall.)

VII SEZIONE CIVILE (FALLIMENTARE)

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in composizione collegiale
ed in persona dei magistrati

dott. *Eduardo Campese* *Presidente relatore*

dott.ssa *Alessandra Tabarro* *Giudice*

dott. *Aldo Ceniccola* *Giudice*

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 6251/2011 V.G. (Fall.), pendente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura speciale
apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Fulvio
Santorelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via G.
Martucci n. 35. *dott. Eduardo Campese*

OPPONENTE

E

[REDACTED] in persona dei Curatori
pro tempore **[REDACTED]**
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Monteoliveto
n. 37, presso lo studio dell'Avv. Sabino Ruscio che la rappresenta e difende
giusta procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso
introduttivo del giudizio.

OPPOSTA

aventi ad OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.



sulle seguenti CONCLUSIONI: per [redacted] in riforma dello stato passivo del fallimento della [redacted] e del relativo decreto di approvazione, ammettersi il proprio credito, in via privilegiata (art. 2751 bis c.c.), al passivo di detta procedura fallimentare per la complessiva somma di € 50.172,90. Vinte le spese. Per la Curatela del Fallimento di [redacted] dichiararsi inammissibile, perché tardiva, la proposta opposizione, o comunque rigettarla perché infondata, oppure, in via gradata, ammettersi soltanto in chirografo il credito invocato da controparte. Vinte le spese.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con istanza ex art. 93 l. fall. tempestivamente depositata il 22 aprile 2011, [redacted] chiedeva di essere ammesso, in via privilegiata (art. 2751 bis c.c.), al passivo della procedura fallimentare apertasi a carico della [redacted] per la somma di € 50.172,90, oltre rivalutazione ed interessi, assumendosene creditore a titolo di compensi vari maturati quale amministratore delegato e consigliere di amministrazione della menzionata società in bonis.

Att. Flub Gu

All'udienza di verifica dei crediti dell'8.7.2011 (cfr. relativo verbale), il Giudice delegato, esaminata l'istanza e la documentazione tutta ad essa allegata, e preso atto delle conclusioni ivi rassegnate dalla Curatela (*in vista la documentazione esibita, tenuto conto del fatto che sono prospettabili ragioni e titoli di responsabilità gestoria a carico dei componenti dell'organo amministrativo - e che la Curatela si riserva di far valere nelle sedi a ciò deputate - il chè, a tacer d'altro, determina un profilo di inadempimento del contratto di mandato ad amministrare la società, con le ovvie conseguenze risarcitorie, si conclude come di seguito: non si ammetta*) così statuiva:



"Non si ammette" (cfr. il menzionato verbale ed il prospetto ad esso allegato).

Con successivo ricorso depositato solo il 23.9.2011 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Curatela opposta, [redacted] proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 98 l. fall., avverso tale decisione, censurandola genericamente, ribadendo le medesime circostanze poste a base dell'istanza predetta ed insistendo per l'ammissione al passivo per quanto ivi domandato ma non riconosciutogli dal Giudice delegato.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Curatela opposta eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, perché tardiva od in quanto [redacted] non aveva mosso alcun rilievo alle sue conclusioni in sede di udienza di verifica, della proposta opposizione, o comunque chiedendone il rigetto perché infondata. In via graduata, infine, e per la denegata ipotesi di suo accoglimento, chiedeva ammettersi soltanto in chirografo il credito invocato da controparte, non ravvisandosi i presupposti dell'invocato privilegio.

lett. Studio Campi

Pertanto, all'esito dell'udienza del 9.1.2012, e previa acquisizione di documentazione, il Giudice relatore (delegato alla trattazione del procedimento giusta provvedimento del Presidente di sezione del 27/28.9.2011) rimetteva la causa alla decisione del Collegio.

Tanto premesso, la descritta opposizione (che è stata introdotta e trattata e va decisa secondo la disciplina di cui agli artt. 98 e 99 l. fall. come risultanti dalle modifiche apportatevi, rispettivamente, dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, costituendo incidente di un procedimento fallimentare aperto dopo l'1 gennaio 2008. Nessun seguito, quindi, può avere l'istanza, formulata dal difensore dell'[redacted] all'udienza



del 9.1.2012, - cfr. relativo verbale - finalizzata ad ottenere l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., evidentemente non trovando applicazione tale normativa in questa sede) deve essere dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta.

Giova ribadire, invero, che [redacted] con la formulata istanza ex art. 93 l. fall., aveva chiesto di essere ammesso, in via privilegiata (art. 2751 bis c.c.), al passivo della procedura fallimentare apertasi a carico della [redacted] [redacted] per la somma di € 50.172,90, oltre rivalutazione ed interessi, affermandosene creditore a titolo di compensi vari maturati quale amministratore delegato e consigliere di amministrazione della menzionata società *in bonis*.

Ciò posto, rileva il Tribunale che il consolidato (e qui condiviso perché in nessun modo contrastato dal ricorrente) orientamento giurisprudenziale afferente la qualificazione del rapporto intercorrente tra amministratore e società di capitali colloca tale rapporto nell'ambito del lavoro parasubordinato (cfr. Cass. 20.2.2009, n. 4261. In senso conforme si vedano, peraltro, Cass. Civ. nn. 19697/2007, 4662/2001, 5976/1995), senza che l'immedesimazione organica tra il primo e la seconda possa giustificare l'esclusione del compenso a favore di quest'ultimo, dovendo verificarsi, ai fini di tale esclusione, la sussistenza, o meno, di una rinuncia, espressa o tacita (cfr. Cass. Civ. nn. 4261/2009, 19697/2007).

Va altresì osservato che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato il principio che, in materia di procedure concorsuali, alla stregua del combinato disposto degli artt. 92 dell'ordinamento giudiziario ed 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, le opposizioni allo stato passivo non si sottraggono, in

Loti - E. Subo G. Am. /



Una volta ritenuta l'irrelevanza delle forme processuali ed escluse l'incidenza sulla disciplina della sospensione, l'unico criterio che permette la corretta qualificazione della natura della causa è, all'evidenza, quello che ha riguardo alla natura del credito, il quale conduce a ritenere che, al fine che qui interessa, è senz'altro "causa di lavoro" quella in cui è controverso un credito che rinviene il suo titolo in un rapporto di lavoro subordinato o (come nella fattispecie in esame) parasubordinato.

Infatti, è appunto la natura del credito e l'esigenza di speditezza che impone la sollecita trattazione delle vicende che lo riguardano ad imporre la deroga della regola della sospensione in questione.

Peraltro, le Sezioni Unite della Suprema Corte, sia pure in riferimento ad un diverso procedimento, hanno sottolineato che "lo scopo sollecitatorio, perseguito dal legislatore con tale articolo, deve operare in ogni fase concernente il processo del lavoro" (cfr. Cass., S.U. n. 156 del 1999), al fine di assicurare il soddisfacimento dell'esigenza sopra richiamata.

Pertanto, questo scopo caratterizza anche la fase della realizzazione del credito se, come accade nel caso di apertura della procedura concorsuale, in virtù dell'art. 51 l. fall., è precluso ai creditori l'esercizio delle azioni esecutive individuali e questa fase deve svolgersi attraverso un giudizio diretto ad accertare il limite, la misura del credito, l'opponibilità del titolo e la collocazione del credito.

Deriva, pertanto, dalle susposte argomentazioni che l'odierna opposizione, avente ad oggetto asseriti crediti derivanti da un rapporto inquadrabile tra quelli di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. (cfr. la già citata pronuncia resa da Cass. 20.2.2009, n. 4261, ed in senso conforme da Cass.

lett. Elvio Cas...



Civ. nn. 19697/2007, 4662/2001, 5976/1995), essendo stata proposta solo il 23.9.2011 (cfr. data di deposito del corrispondente ricorso), benchè fin dal 13/15.7.2011 all' [redacted] fosse pervenuta la comunicazione del Curatore ex art. 97 l. fall. (cfr. in atti, oltre che, sul punto, la specifica affermazione contenuta alla pagina 4, paragrafo k) del ricorso), deve considerarsi tardiva, perché proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 99, primo comma, l. fall. (nel testo, qui applicabile *ratione temporis*, risultante dalle modifiche ad esso apportate dai d.lgs. nn. 5/2006 e 169/2007), - non sospeso, per quanto si è detto in precedenza, nell'intervallo temporale ricompreso tra l'1.8.2011 ed il 15.9.2011 - e, come tale inammissibile.

Non ravvisandosi, infine, le gravi ed eccezionali ragioni necessarie alla stregua del testo novellato dell'art. 92 c.p.c., ai fini della loro compensazione, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, di ufficio ed in mancanza di specifica, come in dispositivo, evidenziandosi, in proposito: che il calcolo degli onorari viene effettuato (giusta la previsione dell'art. 2 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006, n. 248) utilizzando il vigente D.M. 8.4.2004 n. 127 (ed altrettanto dicasi per i diritti, poiché tutte le attività difensive sono state compiute dopo il 2.6.2004, data di entrata in vigore di detto D.M.), tenendosi conto delle risultanze processuali, delle pertinenti voci della vigente tariffa forense in materia giudiziale civile (cfr. D.M. 8.4.2004, n. 127, Tabelle A, paragrafi I e B, giusta la previsione di cui all'art. 1 l. secondo comma, del medesimo decreto), utilizzando lo scaglione relativo alle controversie di valore ricompreso tra 25.900,01 e 51.700,00 euro (aitesa l'entità della odierna domanda dell' [redacted]), e conteggiandosi altresì, avuto riguardo alla natura delle

Luigi Elio Guffè



questioni trattate, gli onorari tendenzialmente medio/minimi, atteso che "la loro determinazione costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, che, se contenuta nel minimo ed il massimo della tariffa non richiede specifica motivazione" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1583/2004, 7527/2002, 3267/99, 11994/98); che le spese generali, vanno quantificate in ragione del 12.5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente (cfr. art. 14 del D.M. 8.4.2004, n. 127).

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo del fallimento della [redacted] proposta da [redacted] con ricorso depositato il 23 settembre 2011 e ritualmente notificato alla Curatela, così provvede:

a) dichiara inammissibile la suddetta opposizione, e condanna l'[redacted] al pagamento delle spese processuali, liquidate, di ufficio ed in mancanza di specifica, in complessivi € 1.460,00, di cui € 460,00 per diritti ed € 1.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2012.

Il Presidente estensore

(dott. *Edyardo Campese*)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
17 GEN. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO